



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, n° 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

ORDINANZA N. 8/2020

Agna, lì 27.03.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'OMS di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI e richiamati i vari **DPCM** attualmente in vigore con le misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, nonché i provvedimenti emergenziali quali decreti legge, leggi, ordinanze ministeriali e del Governo;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la Popolazione, e per tutto il periodo dichiarato con fonte di legge e/o DPCM;

VISTO l'art. 32 della L. 23.12.1978 – istituzione del Servizio Sanitario Nazionale – funzioni di igiene e sanità pubblica; l'art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e smi che dettano disposizioni in merito alle competenze e attribuzioni del Sindaco; l'art. 260 della L. 1265/1934 "Testo Unico delle leggi sanitarie";

ORDINA

AI GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E AI CLIENTI CHE VI ACCEDONO

1. di garantire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico;
2. di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro nonché ogni presidio per l'igienizzazione;
3. i clienti che accedono agli esercizi commerciali per la spesa **IN SICUREZZA** devono:
 - **ESSERE UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE**
 - **ESSERE DOTATI DI UNA QUALSIASI PROTEZIONE PER BOCCA E NASO (mascherina o schermo protettivo)**
 - **ESSERE PROVVISI DI GUANTI IN LATTICE**





COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, n° 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

4. in mancanza delle misure di cui al punto 3, **l'esercente non potrà consentire l'accesso del cliente presso il proprio esercizio commerciale o negozio.**

DISPONE CHE

- La violazione della presente ordinanza comporta la CHIUSURA IMMEDIATA DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE avvertendo che in mancanza che il fatto costituisca reato più grave (ex art. 260 della legge 1265/1934) la contravvenzione è prevista dall'art. 650 codice penale;
- il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'ente e sul sito internet istituzionale;
- il presente provvedimento sia trasmesso alla polizia locale e a tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio nonché consegnato agli esercizi commerciali;
- il presente provvedimento sia affisso all'entrata dei citati esercizi commerciali a cura dell'esercente;

AVVISA CHE

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini di gg 60 dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971 nel termine di 120 gg.

Il Sindaco

dott. Gianluca Piva

